



Servizio Legale
UOC Privacy, anticorruzione e trasparenza

Pavia, ⁽¹⁾ Determinazione n., ⁽¹⁾ Protocollo. n., ⁽¹⁾ Titolo — Classe — Fascicolo Allegati n.- 1	OGGETTO: Linee guida sullo svolgimento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà presentate all'Università degli Studi di Pavia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
---	--

(1) Il numero e la data di protocollo sono quelli attribuiti dalla procedura informatica all'atto della protocollazione della determina.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia ed in particolare gli articoli 17, 63 e 69;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- VISTO il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- VISTO il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in particolare l'articolo 23-ter;
- RICHIAMATI i provvedimenti attuativi del D. L. n. 201 del 2011 emanati con D.P.C.M. 23 marzo 2012 e circolari n. 8/2012 e n. 3/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- RICHIAMATO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023" dell'Università degli Studi di Pavia, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in

data 28 gennaio 2021, che individua, tra le misure di prevenzione della corruzione di adottare nel corso dell'anno 2021, la redazione delle linee guida sui controlli di veridicità;

- CONSIDERATE le intervenute modifiche normative e organizzative, per evitare eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti, vantaggi e benefici, nonché per assicurare un controllo efficace sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche in relazione con le finalità di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- RITENUTO fondamentale riepilogare e meglio definire i criteri, le condizioni e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, presentate all'Università degli Studi di Pavia;

DISPONE

Art.1- di emanare le *"Linee guida sullo svolgimento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà presentata all'Università degli Studi di Pavia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000"*, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Le presenti linee guida verranno pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo "Statuto e Regolamenti" ed entrano in vigore dalla data del protocollo della determina che le adotta.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Emma Varasio

(Documento firmato digitalmente)

LINEE GUIDA SULLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ PRESENTATE ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

Sommario

1. Introduzione.....	2
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2. Definizioni.....	2
2.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
2.2 I soggetti.....	3
2.3 Modalità di acquisizione d'ufficio da parte dell'Università delle informazioni.....	4
2.4 Cosa può essere autocertificato.....	4
OBBLIGHI DI CONTROLLO.....	5
3. Soggetti che effettuano i controlli.....	5
3.1 Tipologie, modalità e tempistiche di controllo.....	5
3.1.1 Tecniche di effettuazione dei controlli.....	5
3.1.2 Tempi di effettuazione dei controlli.....	6
3.1.3 Modalità di acquisizione dei dati oggetto di controllo.....	6
CONTROLLI EFFETTUATI QUALE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE.....	6
4. Controllo a campione.....	6
4.1 Controlli puntuali nei casi di fondato dubbio.....	7
4.2 Controllo totale.....	7
4.3 Termini per l'effettuazione dei controlli.....	8
4.4 Il controllo degli incarichi a carico della finanza pubblica.....	8
5. Esito dei controlli.....	9
5.1 Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni.....	9
5.2 Provvedimenti conseguenti a rilevazione di dichiarazioni sostitutive non veritiere.....	10
6. Responsabilità della pubblica amministrazione procedente.....	10
CONTROLLI EFFETTUATI QUALE AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE.....	10
7. Controllo tramite accordo per l'accesso alla banca dati.....	11
7.1 Controllo in assenza di accordo.....	11
CONTROLLI SULLE RICHIESTE DEI PRIVATI.....	12
MONITORAGGIO.....	12
SANZIONI.....	13

1. Introduzione

Le presenti linee guida sui controlli di veridicità disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, presentate all'Università degli Studi di Pavia (di seguito Università), fissando, altresì, i principi relativi ai controlli attivati da parte di altre amministrazioni su dati e informazioni contenute nelle banche dati dell'Ateneo, nonché i controlli richiesti dai privati.

L'effettuazione dei controlli, disciplinata dall'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, è indispensabile per evitare eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti, vantaggi e benefici, nonché per garantire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche in relazione con le finalità di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

La normativa vigente, ripresa nei Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottati dall'Università, individua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive quale misura volta a prevenire eventuali fenomeni corruttivi all'interno dell'Ateneo.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, come previsto dal D.P.R. 445/2000, si intende per:

- a) **Certificato**: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
- b) **Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (autocertificazione)**: la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla Pubblica Amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione dei certificati comprovanti stati, fatti e qualità personali tassativamente previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
- c) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**: la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla pubblica amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato in relazione a stati, qualità personali e fatti che siano a sua diretta conoscenza, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
- d) **Amministrazione procedente**: l'amministrazione che riceve le dichiarazioni sostitutive o provvede agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 445/2000.

e) **Amministrazione certificante:** l'amministrazione che detiene nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 "Accertamenti d'ufficio" e 71 "Modalità dei controlli" del D.P.R. 445/2000.

2.1 Oggetto ed ambito di applicazione

Le disposizioni in materia di "decertificazione" (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni) prevedono un obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare controlli finalizzati ad accertare la veridicità dei dati autocertificati dai privati cittadini.

L'art. 15 della legge n. 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, apporta delle modifiche al D.P.R. 445/2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R., *"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (autocertificazioni). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: <<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi>>".*

Le prescrizioni normative, quindi, sanciscono l'esplicito divieto di utilizzare certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tanto da costituire una violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese a norma delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano, in quanto compatibili, al D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e alla normativa vigente in materia, alla quale si rinvia per quanto non espressamente disciplinato.

2.2 I soggetti

Ai sensi dell'art 3 del D.P.R. n. 445/2000, *"Le disposizioni si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.*

L cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, elencate dagli articoli 46 e 47, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione di queste dichiarazioni avvenga in forza di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

Per i cittadini non appartenenti all'UE, le disposizioni in materia di ricorso all'autocertificazione sono state oggetto, nel corso del tempo, di modifiche ed integrazioni.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n.35, ha modificato ulteriormente il D.P.R. 445/2000, introducendo delle disposizioni finalizzate alla completa equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

L'art. 2, comma 1, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, posticipa al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

2.3 Modalità di acquisizione d'ufficio da parte dell'Università delle informazioni

L'Università, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000, con riguardo ai procedimenti di propria competenza, è tenuta ad acquisire d'ufficio i dati e documenti che siano già in suo possesso o che comunque la stessa sia tenuta a certificare, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Le dichiarazioni sostitutive, di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R., rese dall'interessato acquisiscono la stessa validità temporale del documento che sostituiscono.

2.4 Cosa può essere autocertificato

I dati oggetto di certificazione devono riferirsi esclusivamente a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione possono essere dichiarati soltanto i dati espressamente previsti dalla legge ed elencati dall'art. 46 del D.P.R. come, ad esempio, la residenza, lo stato di famiglia e il titolo di studio.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, invece, possono essere dichiarati dati, anche relativi ad altri soggetti, di cui l'interessato abbia diretta conoscenza e che non rientrano tra quelli che per legge possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, come, ad esempio, lo smarrimento di diplomi, la conformità all'originale di copie di pubblicazioni, precedenti esperienze lavorative.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, marchi o brevetti, DURC, salvo diverse disposizioni della normativa vigente.

Modulistica

L'Ateneo, al fine di rendere agevole il ricorso all'autocertificazione, ha predisposto nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, i moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive da acquisire, avendo cura di inserire il richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibili all'indirizzo <https://web.unipv.it/formazione/modulistica/>.

Per gli studenti e laureati, i moduli delle autocertificazioni, in lingua italiana e inglese, sono autonomamente stampabili da studenti/laureati accedendo all'Area Riservata, menù 'Segreteria'-- 'Autocertificazioni'.

Tuttavia, nonostante la modulistica predisposta e resa disponibile agli interessati, le varie strutture sono tenute ad accettare le istanze e le dichiarazioni presentate in forma libera, purché contengano tutti gli elementi sufficienti e necessari per acquisire le informazioni e i dati richiesti per il procedimento cui attengono e per consentire i successivi controlli sulla loro veridicità.

Nel caso di produzione di istanze e dichiarazioni in forma libera, in occasione della prima comunicazione con il dichiarante, a quest'ultimo deve essere fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali.

OBBLIGHI DI CONTROLLO

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, e a presidio della certezza dell'azione pubblica, gli uffici dell'Università provvedono ad effettuare idonei controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dagli utenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono ragionevoli dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Soggetti che effettuano i controlli

L'attivazione e la corretta e regolare esecuzione della procedura di controllo e degli adempimenti derivanti dall'esito dell'attività di riscontro e verifica, avviene a cura del responsabile del procedimento e sotto la responsabilità dello stesso.

In applicazione delle presenti linee guida, ciascun responsabile del procedimento è tenuto ad attivare e gestire i controlli concernenti i procedimenti amministrativi di propria competenza.

3.1 Tipologie, modalità e tempistiche di controllo

L'attività di riscontro e verifica varia seconda delle tipologie, dei tempi e delle modalità di effettuazione dei controlli.

3.1.1 Tecniche di effettuazione dei controlli

I controlli, pur obbligatori, possono essere svolti secondo le seguenti tipologie:

- **Controllo a campione:** quando viene effettuato su un numero determinato di dichiarazioni presentate per quella tipologia di procedimento, in base ai criteri definiti dall'amministrazione procedente;

- **Controllo puntuale:** quando riguarda, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato.
- **Controllo totale:** concerne tutte le dichiarazioni pervenute in relazione a determinate tipologie di procedimento.

3.1.2 Tempi di effettuazione dei controlli

I controlli a seconda dei tempi di effettuazione possono essere:

- **Controlli preventivi:** quando sono effettuati durante l'iter procedimentale, prima della conclusione del procedimento e dell'adozione del provvedimento o dell'erogazione dei benefici;
- **Controlli successivi:** quando sono effettuati sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari o aventi titolo successivamente alla conclusione del procedimento, quindi a seguito dell'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo.

3.1.3 Modalità di acquisizione dei dati oggetto di controllo

L'attività di riscontro e verifica può essere effettuata attraverso:

- **Acquisizione diretta dei dati:** quando sono effettuati accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione procedente, attraverso la consultazione dei propri archivi o tramite collegamento telematico alle banche dati o anche sulla base di appositi accordi;
- **Acquisizione indiretta dei dati:** quando sono effettuati mediante la richiesta telematica all'amministrazione certificante di conferma per iscritto della corrispondenza dei dati dichiarati con quelli contenuti nei propri archivi/registri o documenti in proprio possesso;
- **Acquisizione documentale dei dati:** quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

CONTROLLI EFFETTUATI QUALE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

L'Università effettua i controlli, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione procedente, ovvero richiedendo all'amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o telematici di collegamento alle banche dati o sulla base di appositi accordi, conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi/registri custoditi dall'amministrazione certificante.

I dati e le informazioni acquisite all'esito delle verifiche di controllo costituiscono parte integrante del fascicolo del procedimento e il responsabile del procedimento ne terrà conto a fini istruttori.

Qualora dal controllo emerga la falsità delle dichiarazioni prodotte dall'interessato, il responsabile del procedimento provvede con gli adempimenti, derivanti dall'esito dell'attività di riscontro e verifica, di seguito indicati.

4. Controllo a campione

I criteri di selezione delle dichiarazioni sostitutive sottoposte a controlli a campione sono determinati in funzione delle diverse tipologie degli oggetti d'indagine, della rilevanza anche economica degli effetti prodotti e della complessità del procedimento in termini di volume di informazioni e/o di dati dichiarati.

Il controllo a campione deve avere ad oggetto una percentuale minima di dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo non inferiore al 10% delle istanze acquisite nell'ambito dei procedimenti di competenza.

I criteri di selezione delle dichiarazioni da assoggettare alla procedura di controllo devono essere individuati tramite un metodo di scelta obiettivo e trasparente e in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e in modo da garantire la casualità dell'incidenza del controllo e, quindi, la sua imparzialità.

4.1 Controlli puntuali nei casi di fondato dubbio

Oltre ai controlli a campione, il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare i controlli puntuali ogni qualvolta maturi un ragionevole dubbio sulla veridicità di singole dichiarazioni sostitutive ricevute, ovvero qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri un fondato dubbio sulla non veridicità delle dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nell'ambito dei procedimenti sottoposti a controllo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, può ritenersi sussistere un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive quando emerge, anche in base ad altri dati e informazioni comunque in possesso dell'Università, una o più delle seguenti circostanze:

- elementi di incoerenza palese delle informazioni rese o di manifesta inattendibilità delle stesse;
- dubbio manifesto tra i dati dichiarati e i dati e le informazioni di diretta conoscenza del dipendente;
- imprecisioni, omissioni o lacune nella compilazione tali da far supporre l'intenzione del dichiarante di voler rendere solo dati e informazioni parziali e/o non veritiere, che non consentano adeguata e completa valutazione degli elementi forniti;
- indeterminatezza dei dati e delle informazioni tali da non consentire di rinvenirli in altri documenti in suo possesso o di raffrontarli con altri elementi di riscontro paragonabili;
- contrasto tra i dati dichiarati e i dati e le informazioni già in possesso dall'Università.

Il fondato dubbio deve essere motivato ed esplicitato nel verbale di documentazione dei controlli.

4.2 Controllo totale

Il responsabile del procedimento, sulle dichiarazioni sostitutive presentate per alcune tipologie di procedimento, deve effettuare controllo totale.

In particolare, sono assoggettate a controllo totale tutte:

- le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti risultati vincitori delle procedure selettive di personale dirigente, tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, e le procedure selettive di ricercatori e master, nonché dei soggetti che a seguito dell'inserimento nelle relative graduatorie siano assunti, reclutati ovvero gli venga affidato un incarico di collaborazione o consulenza;
- le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti vincitori dei relativi bandi o gare di appalto e viene esteso anche ai soggetti affidatari dei subappalti;

- le dichiarazioni sostitutive (diploma, laurea) rilasciate dai soggetti nelle procedure di immatricolazione/iscrizione ai corsi di studio e di specializzazione;
- le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti che all'esito delle procedure selettive, per esami di stato di abilitazione e per l'accesso a corsi di dottorato di ricerca, risultino abilitati all'esercizio delle professioni o iscritti ai corsi di dottorato;
- le dichiarazioni sostitutive rilasciate da studenti e laureati risultanti beneficiari di esonero, compensi e benefici (borse di studio, premi di laurea...).

I controlli delle attestazioni ISEE per il pagamento del contributo onnicomprensivo in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare e per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, a seguito della stipula di un apposito accordo con l'INPS e previa autorizzazione dello studente, avvengono tramite acquisizione informatica dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica presentata dall'interessato all'Inps.

4.3 Termini per l'effettuazione dei controlli

I controlli devono essere attivati nei tempi idonei a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e di norma in via preventiva.

Nel caso sia stato attivato un controllo preventivo, il suo esito non può costituire motivo per il differimento o il ritardo nell'emanazione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I controlli successivi devono essere attivati entro, di norma, il termine di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento.

Il termine di conclusione della procedura di controllo è di 30 giorni a partire dall'invio della richiesta, ed in assenza di risposta da parte delle pubbliche amministrazioni o dei gestori di pubblico servizio certificanti, gli uffici possono procedere, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, ad adottare i relativi provvedimenti.

Qualora, successivamente all'adozione del provvedimento finale e all'esito dell'attività di riscontro e verifica intervengano informazioni preclusive e/o difformi da quelle rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, restano salvi i casi di decadenza dai provvedimenti o benefici ottenuti, anche decorso il termine dei 30 giorni.

Mentre, se in sede di controllo successivo, venissero riscontrate circostanze tali da rendere necessari provvedimenti di caducazione di altri precedentemente adottati, all'interessato dovrà essere data informazione scritta, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.4 Il controllo degli incarichi a carico della finanza pubblica

Le strutture, ciascuna per propria competenza, entro il 30 novembre di ogni anno, termine fissato dal DPCM del 23.03.2012, effettueranno i controlli sulle dichiarazioni in base a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 ed in particolare sul rispetto del limite massimo retributivo.

L'art. 23-ter del D.L. n. 201 del 06.12.2011, con riguardo al limite massimo retributivo, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico

delle finanze pubbliche, cioè ricevuti da autorità indipendenti, enti pubblici non economici e da pubbliche amministrazioni, ex art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, **emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali** non può superare il trattamento annuale complessivo spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione, fissato, dall'art. 13 del D.L. 66/2014, *"in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente"*.

Per i pubblici dipendenti che esercitano funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizioni di fuori ruolo o aspettativa presso Ministeri o enti pubblici nazionali comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservino, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, la citata disposizione, al fine di evitare il cumulo dei trattamenti, introduce un ulteriore limite prevedendo che gli stessi non possano ricevere a titolo di retribuzione o di indennità o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.

Il superamento dei limiti previsti dall'art 23-ter, comma 1 e 2 del decreto legge n. 201/2011, comporterà l'avviamento delle eventuali e conseguenti operazioni di recupero, in modo tale da ridurre la retribuzione complessiva al limite in questione.

5. Esito dei controlli

5.1 Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni

L'art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, disciplina l'ipotesi in cui, nel corso dell'attività di controllo, siano rilevati errori e/o imprecisioni nelle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47, che non costituiscono falsità.

L'irregolarità o l'omissione sanabili accadono quando la dichiarazione abbia un vizio, rilevabile nel corso del procedimento amministrativo, che non comporti la nullità, e consenta di utilizzare la medesima dichiarazione a seguito di rettifica o integrazione da parte del dichiarante.

Pertanto, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato il carattere evidente e palese degli errori o delle imprecisioni, la natura non essenziale degli errori o delle imprecisioni sul contenuto dispositivo del provvedimento e la possibilità di sanatoria con dichiarazione integrativa dell'interessato, deve darne notizia all'interessato, che deve provvedere alla regolarizzazione e/o integrazione della dichiarazione entro un congruo termine di 10 giorni.

In mancanza di rettifica o integrazione il procedimento in corso non può avere seguito (art. 71, co 3, D.P.R. 445/2000 e art. 6, co. 1, lett. b), L. 241/90). Anche in caso di regolarizzazione, rimane salva la facoltà di effettuare i controlli di veridicità.

5.2 Provvedimenti conseguenti a rilevazione di dichiarazioni sostitutive non veritiere

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive esaminate, il responsabile del procedimento deve segnalare, immediatamente, la circostanza rilevata al proprio responsabile o, in mancanza, al responsabile di livello superiore.

Il responsabile competente, all'esito del controllo, deve redigere un verbale motivato attestante la non veridicità delle dichiarazioni ed adottare, nei confronti dell'autore della dichiarazione, un provvedimento motivato di decadenza dai benefici concessi dall'atto emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, con recupero delle somme eventualmente già erogate, ed ogni altro provvedimento ritenuto idoneo, senza attendere l'esito della segnalazione. Mentre, nel caso di controlli preventivi deve essere adottato provvedimento di esclusione dal procedimento con consequenziale rigetto dell'istanza presentata dal dichiarante.

Ai sensi dell'art 76, co 2, del D.P.R. 445/2000 *"l'esibizione di un atto contenente dati non più corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"*.

Pertanto, considerata la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a presentare esposto alla Procura della Repubblica competente, allegando copia della dichiarazione e indicando gli elementi di non veridicità riscontrati.

L'eventuale omissione della segnalazione da parte del responsabile del procedimento può essere sanzionata, qualora ne sussistano i presupposti, del reato di cui all'art. 361 del Codice Penale "Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".

6. Responsabilità della pubblica amministrazione procedente

L'Università ed il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 445/2000, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di dichiarazioni sostitutive false ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

CONTROLLI EFFETTUATI QUALE AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. n. 82 del 2005, ai fini di agevolare l'accertamento d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti stati, fatti, qualità personali di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica possono stipulare accordi con le altre amministrazioni, finalizzate a disciplinare le modalità di accesso ai dati contenuti in tali banche dati.

L'Ateneo ha individuato un ufficio, Ufficio Relazioni con il Pubblico(urp@unipv.it), a cui spetta il compito di "gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti" e, reso note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione <https://www-urp.unipv.it/convenzioni-p-a/>.

7. Controllo tramite accordo per l'accesso alla banca dati

L'Università, in qualità di amministrazione certificante, consente l'accesso diretto alle banche dati da parte delle amministrazioni procedenti.

Per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate da studenti e laureati dell'Università degli Studi di Pavia, l'Ateneo rende disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, l'accesso diretto e gratuito per via telematica ai dati di carriera dei propri studenti e laureati, tramite la banca dati "Esse 3 PA".

L'accesso al servizio consente di verificare le dichiarazioni sostitutive presentate da studenti e laureati dell'Università degli Studi di Pavia e visualizzarne i dati di carriera in modalità on line e deve avvenire esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito denominato "GDPR") e del Codice per la protezione dati D. Lgs. 196/2003 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 con particolare riguardo ai commi 1-3 dell'art. 2-ter.

Sono accessibili i dati relativi agli studenti dei seguenti corsi di studio:

- Laurea e Diploma del vecchio ordinamento (ante DM 509/99);
- Laurea triennale;
- Laurea specialistica e magistrale;
- Dottorato di ricerca;
- Master universitario di primo e secondo livello;
- PAS (Percorsi abilitanti selettivi);
- TFA (Tirocini formativi attivi);
- PAS (Percorsi abilitanti speciali); Scuole di Specializzazione;
- Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Gli accordi in essere sono visibili ai seguenti link: <https://www-urp.unipv.it/convenzioni-p-a/convenzioni-attive/>, <https://www-urp.unipv.it/convenzioni-p-a/convenzioni-passive/>.

7.1 Controllo in assenza di accordo

In caso di controlli in assenza di accordo, le Pubbliche Amministrazioni devono inviare all'Ateneo le richieste di controllo di veridicità di dati ad esse autocertificati utilizzando i seguenti moduli a seconda e:

- si richiede il controllo di veridicità di una sola dichiarazione sostitutiva, modulo "richiesta di controllo di veridicità singola", allegando la fotocopia della dichiarazione da controllare;
- si richiede il controllo di veridicità di più dichiarazioni sostitutive, modulo "richiesta di controllo di veridicità multipla", allegando la fotocopia delle dichiarazioni da controllare ovvero, nel caso in cui il controllo riguardi lo stesso tipo di dato (per esempio, conseguimento del titolo di studio) per più soggetti, un elenco con i nominativi, la data e il luogo di nascita di questi ultimi, specificando la natura del dato da verificare.

Il responsabile del procedimento, nelle more della predisposizione e della sottoscrizione degli accordi e nei casi di controlli indiretti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, previa verifica di

corretta indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione e di precisa indicazione del dato da verificare, deve rispondere alle richieste di informazioni.

La risposta alla richiesta di informazione deve essere comunicata all'amministrazione precedente prima possibile e comunque entro un termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta ricezione, senza far seguire gli originali per via ordinaria e senza trasmettere formale certificazione.

La comunicazione di risposta deve avere forma scritta e deve contenere l'indicazione dell'esito dell'accertamento richiesto, dell'ufficio competente, del responsabile del procedimento e della data della risposta.

La mancata risposta ai riscontri richiesti nel termine dei 30 giorni sopra indicati comporta violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile del procedimento e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

CONTROLLI SULLE RICHIESTE DEI PRIVATI

Nel caso di dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono, qualora venga richiesta, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del D.P.R. 445/2000, conferma fra la corrispondenza di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva con le risultanze dei dati custoditi dall'Università, il responsabile del procedimento fornisce, previa definizione di appositi accordi e su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati custoditi.

Pertanto, quando un soggetto privato (persona fisica o giuridica) presenta richiesta di controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il controllo è subordinato alla previa verifica della richiesta corredata dal consenso scritto unitamente alla copia fotostatica (fronte retro) di un documento d'identità in corso di validità del/dei soggetto/i che hanno rilasciato dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

Le richieste devono essere inviate esclusivamente via PEC all'indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it oppure via FAX al numero 0382/984529.

MONITORAGGIO

I controlli di veridicità effettuati dall'Ateneo sono oggetto di monitoraggio annuale. Le strutture, allo scopo di raccogliere e organizzare i dati oggetto del monitoraggio, sono tenute a fornire in sede di monitoraggio i seguenti dati e informazioni:

- la tipologia dei controlli effettuati e il numero totale dei controlli di veridicità eseguiti nell'anno solare precedente;
- i procedimenti con riferimento ai quali i controlli sono stati disposti;
- il soggetto responsabile della struttura;
- l'esito dei controlli effettuati, con particolare riferimento a eventuali casi di falsità rilevanti e dei provvedimenti assunti.

L'unità organizzativa competente ai fini del monitoraggio del processo è la Direzione generale dell'Università.

SANZIONI

Ai sensi degli artt. 72, comma 3, e 74 del D.P.R. n. 445/2000, costituiscono violazione dei doveri d'ufficio:

- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese a norma delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000;
- la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- il rilascio a soggetti privati, a pena di nullità, di certificati privi della seguente dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*;
- la mancata risposta alle richieste di controllo di veridicità delle dichiarazioni da parte di altre amministrazioni entro 30 giorni.